

FONDO PENSIONE MEDICI

iscritto n. 1337 alla Sezione I dell'Albo tenuto dalla Covip

Fondo Pensione Preesistente

DOCUMENTO SULLE RENDITE E SULLE PRESTAZIONI ALTERNATIVE

Sommario

1. DIRITTO DI ACCESSO ALLA PRESTAZIONE PENSIONISTICA COMPLEMENTARE.....	2
2. LA RENDITA VITALIZIA: TIPOLOGIE, CARATTERISTICHE E PRINCIPALI CONDIZIONI DI EROGAZIONE.....	4
2.1 Decorrenza, durata e frequenza di pagamento delle prestazioni	6
2.2 Liquidazione delle prestazioni e obblighi di comunicazione	7
2.3 Premio di assicurazione	7
2.4 Basi tecniche adottate.....	7
2.5 Informazioni sui costi (caricamenti applicati)	8
2.6 Modalità di rivalutazione delle prestazioni.....	8
2.7 Regime fiscale delle prestazioni in rendita vitalizia	10
3. NUOVE PRESTAZIONI PENSIONISTICHE COMPLEMENTARI ALTERNATIVE ALLA RENDITA VITALIZIA – DISCIPLINA COMUNE	10
4. RENDITA A DURATA DEFINITA	11
4.1 Durata della prestazione	11
4.2 Calcolo e variabilità delle rate	11
4.3 Periodicità	11
4.4 Rischi caratteristici	12
4.5 Esempio numerico	12
5. PRELIEVI LIBERAMENTE DETERMINABILI.....	12
5.1 Importo massimo prelevabile	12
5.2 Limiti operativi.....	13
5.3 Rischi caratteristici	13
5.4 Esempio numerico	13

Versione del documento

Versione:	3.0
Predisposto da:	Direttore Generale
Stato:	Approvato
Data prima redazione:	vers. dic/2021
Data ultimo aggiornamento:	30/07/2026
Approvato da:	Consiglio di Amministrazione

1. DIRITTO DI ACCESSO ALLA PRESTAZIONE PENSIONISTICA COMPLEMENTARE

Il D.lgs. 5 dicembre 2005, n. 252¹ all'art. 11, comma 2, dispone che *“Il diritto alla prestazione pensionistica si acquisisce al momento della maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni stabiliti nel regime obbligatorio di appartenenza e con almeno cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari”*.

Il successivo comma 3 del citato articolo, inoltre, stabilisce che *“Le prestazioni pensionistiche possono essere erogate in capitale, secondo il valore attuale, fino ad un massimo del 50 per cento del montante finale accumulato e in rendita vitalizia. Nel computo dell'importo complessivo erogabile in capitale sono detratte le somme erogate a titolo di anticipazione per le quali non si sia provveduto al reintegro. Nel caso in cui la rendita vitalizia derivante dalla conversione di almeno il 70 per cento del Montante finale sia inferiore al 50% dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335, la prestazione può essere interamente erogata in capitale”*.

Tanto premesso, dal momento della maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni pensionistiche stabilite nel regime obbligatorio di appartenenza e del periodo minimo di permanenza (almeno 5 anni di iscrizione al Fondo²), l'aderente può esercitare il diritto alla prestazione pensionistica complementare.

L'iscritto può scegliere di percepire la prestazione pensionistica tra le diverse modalità di fruizione del montante finale accumulato:

- a) capitale, fino al limite massimo previsto dall'art. 11, comma 3;
- b) rendita vitalizia;
- c) rendita a durata definita;
- d) prelievi liberamente determinabili;
- e) capitale per l'intero ammontare, al ricorrere delle condizioni di cui all'art. 11, comma 3, ultimo periodo, del D.lgs. n. 252/2005, ovvero solo nel caso in cui la rendita derivante dalla conversione di almeno il 70% del Montante finale (posizione previdenziale presente al momento della richiesta della prestazione pensionistica) sia inferiore al 50% dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, commi 6 e 7,

¹ “Disciplina delle forme pensionistiche complementari”, normativa di riferimento dei fondi pensione entrata in vigore il 1° gennaio 2007.

² Tale termine è ridotto a tre anni per il lavoratore che cessa il rapporto di lavoro per motivi indipendenti dal fatto che lo stesso acquisisca il diritto a una pensione complementare e che si sposta in un altro Stato membro dell'Unione europea.

della legge 8 agosto 1995, n. 335 (nel 2026 l'importo annuo dell'AS è pari ad € 7.101,12, ovvero 13 mensilità di euro 546,24).

Fermo restando che la tipologia di prestazione di cui alla lettera **a)** può essere abbinata a una qualsiasi delle prestazioni di cui alle lettere da **b)** a **d)**, si evidenzia che le tipologie di prestazioni da c) a d) sono da considerarsi alternative alla rendita vitalizia, non sono tra loro combinabili e una volta che ne sia iniziata la liquidazione, non possono essere revocate, salvo che il beneficiario opti per convertire il montante residuo in una rendita vitalizia.

Dal momento del pensionamento e per tutta la durata della vita, all'aderente verrà erogata una pensione complementare (rendita), cioè gli sarà pagata periodicamente una somma calcolata in base al capitale accumulato e alla sua età al momento della richiesta della rendita.

La "trasformazione" del capitale in una rendita avviene applicando dei coefficienti di conversione che tengono conto dell'andamento demografico della popolazione italiana e sono differenziati per età e per sesso. Quanto maggiori saranno il capitale accumulato e/o l'età al pensionamento, tanto maggiore sarà l'importo della rendita.

Per determinare l'anzianità di iscrizione vengono presi in considerazione tutti i periodi di partecipazione a forme pensionistiche complementari, anche diverse, senza soluzione di continuità.

Nel caso in cui, al pensionamento, il periodo d'iscrizione maturato sia inferiore a cinque anni, l'aderente non ha diritto alla prestazione pensionistica bensì al solo riscatto del montante maturato.

IMPORTANTE

L'aderente può sempre scegliere di avere **tutto in capitale** nel caso in cui, convertendo in rendita almeno il 70% della posizione individuale maturata, l'importo della pensione complementare sia inferiore alla metà dell'assegno sociale (è possibile verificare l'importo tempo per tempo aggiornato sul sito web www.inps.it).

Si segnala, inoltre, che, i c.d. "vecchi iscritti" hanno le seguenti facoltà:

- richiedere l'intero montante maturato in capitale;
- richiedere l'intero montante maturato in rendita;
- richiedere la prestazione pensionistica "mista" (parte in capitale e parte in rendita), optando per il regime fiscale di maggior favore introdotto dal D.lgs. n. 252/2005. In tal caso, la necessità di convertire una parte della posizione in rendita riguarda solo il montante accumulato a partire dal 1° gennaio 2007 e nel caso in cui la rendita derivante dalla conversione di almeno il 70% del suddetto montante sia superiore al 50% dell'importo dell'assegno sociale.

Si definiscono "vecchi iscritti" gli Aderenti che, alla data del 28 aprile 1993, risultavano già iscritti ad una forma pensionistica complementare costituita prima del 15 novembre 1992 (c.d. "fondo pensione preesistente"); per essere considerato "vecchio iscritto" è necessario aver aderito al Fondo MEDICI prima del 28 aprile 1993 oppure ivi aver trasferito la posizione maturata in un altro fondo pensione preesistente.

2. LA RENDITA VITALIZIA: TIPOLOGIE, CARATTERISTICHE E PRINCIPALI CONDIZIONI DI EROGAZIONE

Per l'erogazione delle prestazioni pensionistiche in forma di rendita vitalizia il Fondo pensione MEDICI ha stipulato, con scadenza al 30 aprile 2031, un'apposita convenzione assicurativa con la seguente Compagnia:

- GENERALI ITALIA S.P.A., con sede legale in via Marocchesa n. 14, 31021 - Mogliano Veneto (TV), (di seguito definita "Compagnia").

La convenzione stipulata consente di scegliere, al momento del pensionamento, una tra le seguenti tipologie di rendita:

- rendita vitalizia immediata rivalutabile a premio unico** (non reversibile): la Compagnia corrisponde una rendita immediata vitalizia erogabile dalla prima scadenza pattuita fino a che l'assicurato è in vita;
- rendita vitalizia immediata rivalutabile reversibile a premio unico** (rendita reversibile): la Compagnia corrisponde una rendita immediata vitalizia erogabile dalla prima scadenza pattuita fino a che l'assicurato è in vita e successivamente reversibile, in misura totale o parziale, a favore di una seconda persona (REVERSIONARIO), fino a che questa è in vita;
- rendita vitalizia immediata rivalutabile certa e successivamente vitalizia a premio unico** (rendita certa): la Compagnia corrisponde una rendita immediata vitalizia certa per i primi **5** o **10** anni dalla decorrenza della posizione assicurativa, erogabile dalla prima scadenza pattuita e, successivamente, fino a che l'assicurato è in vita;
- rendita vitalizia immediata rivalutabile con controassicurazione a premio unico** (rendita controassicurata): la Compagnia corrisponde una rendita immediata vitalizia erogabile dalla prima scadenza pattuita fino a che l'assicurato è in vita.

Al decesso di quest'ultimo, è liquidata ai Beneficiari indicati la differenza, se positiva, tra:

- il premio rivalutato fino alla ricorrenza annuale del contratto che precede la data della morte e
 - il prodotto tra la rata della rendita assicurata rivalutata all'ultima ricorrenza del contratto che precede la data della morte con il numero di rate effettivamente corrisposte;
- e) la Compagnia, inoltre, offre la possibilità di optare per un'ulteriore copertura in favore dell'assicurato principale riguardante il caso della non autosufficienza. In tal caso la Compagnia corrisponde una **rendita vitalizia immediata rivalutabile con maggiorazione dell'importo assicurato in caso di non autosufficienza a premio unico (LTC)**:

Prestazione in caso di vita: la Compagnia corrisponde una rendita vitalizia, anche reversibile, erogabile dalla prima scadenza pattuita fino a che l'assicurato principale è in vita.

Prestazione in caso di NON autosufficienza dell'Assicurato principale: nel caso in cui per l'assicurato principale sopraggiunga uno stato di non autosufficienza, la Compagnia corrisponde -in aggiunta alla prestazione in caso di vita- una rendita vitalizia immediata annua anticipata rivalutabile di importo pari all'importo della rendita assicurata in caso di vita. L'erogazione della prestazione termina al decesso dell'Assicurato principale, non è reversibile né pagabile in modo certo, indipendentemente dalla sopravvivenza dell'Assicurato principale, per periodi definiti.

INFORMAZIONI RELATIVE ALLA RENDITA VITALIZIA IMMEDIATA RIVALUTABILE CON MAGGIORAZIONE DELL'IMPORTO PER NON AUTOSUFFICIENZA (LTC)

a) Limiti di ingresso in assicurazione

Non sono assicurabili i soggetti per i quali sussista già uno stato di non autosufficienza al momento della richiesta di ingresso in assicurazione, così come definita alla successiva lettera d).

b) Dichiarazione del Fondo pensione e dell'assicurato principale

Ai fini di una esatta valutazione del rischio da parte della Compagnia, le dichiarazioni del Fondo pensione e dell'assicurato principale devono essere veritiere, esatte e complete. L'inesatta indicazione dell'età dell'assicurato principale o del reversionario comporta in ogni caso la rettifica, in base all'età reale, delle prestazioni erogate.

c) Limiti di età

Possono essere inclusi in assicurazione tutti gli assicurati aventi un'età (calcolata in anni e mesi) non superiore a 70 anni.

d) Perdita di autosufficienza permanente dell'assicurato principale

La perdita di autosufficienza dell'assicurato principale nel compimento degli atti elementari della vita quotidiana in modo presumibilmente permanente avviene quando l'assicurato principale, anche a seguito di disfunzione cronica e progressiva delle funzioni cerebrali, è incapace di svolgere gli "atti elementari della vita quotidiana" di seguito indicati e per il cui svolgimento necessita di assistenza da parte di un'altra persona:

- farsi il bagno o la doccia;
- vestirsi e svestirsi;
- igiene del corpo;
- mobilità;
- continenza;
- bere e mangiare.

La perdita di autosufficienza viene riconosciuta quando l'assicurato principale abbia raggiunto il punteggio di almeno 40 punti su un totale massimo di 60 punti con i criteri e le modalità riportati nella Tabella dell'Allegato I delle condizioni di assicurazione.

e) Esclusioni in caso di perdita di autosufficienza dell'assicurato principale

La prestazione in forma di rendita in caso di sopraggiunta non autosufficienza dell'assicurato principale non opera qualora la perdita di autosufficienza sia causata da:

- 1) attività dolosa dell'assicurato principale/beneficiario;
- 2) partecipazione dell'assicurato principale a delitti dolosi.

In questi casi la Compagnia erogherà esclusivamente la prestazione in caso di vita dell'assicurato principale.

Nel caso in cui si verifichi la perdita di autosufficienza dovuta alla sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS), ovvero ad altra patologia ad essa collegata, nei primi cinque anni, la Compagnia erogherà

esclusivamente la prestazione in caso di vita dell'assicurato principale.

f) Denuncia, accertamento e riconoscimento della perdita di autosufficienza

Verificatasi la perdita di autosufficienza permanente dell'assicurato principale, il Fondo pensione o l'assicurato principale stesso deve richiederne tempestivamente per iscritto il riconoscimento alla Compagnia su apposito modulo fornito dalla stessa, a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, allegando una relazione medica sulle cause della perdita di autosufficienza redatta dal medico curante su apposito modello anch'esso fornito dalla Compagnia.

Dalla data di ricevimento di tale documentazione -data di denuncia- decorre il periodo di accertamento da parte della Compagnia che, in ogni caso, non può superare i 6 mesi.

La Compagnia si riserva di richiedere all'assicurato principale informazioni sulle predette cause e ulteriore documentazione medica in considerazione di specifiche esigenze istruttorie, sciogliendo al tempo stesso dal segreto professionale i medici che lo hanno visitato e curato. Ultimati i controlli medici la Compagnia comunica per iscritto al Fondo pensione o all'assicurato principale, entro e non oltre il periodo di accertamento, se riconosce o meno lo stato di non autosufficienza.

In caso di accertamento dello stato di non autosufficienza la Compagnia, entro 30 giorni dalla conclusione dell'accertamento, erogherà la prestazione comprensiva delle eventuali rate scadute tra la data di decorrenza e quella di conclusione dell'accertamento.

g) Rivedibilità dello stato di non autosufficienza

Nel periodo di erogazione della rendita, la Compagnia ha il diritto di effettuare successivi accertamenti della condizione di non autosufficienza dell'assicurato principale, non più di una volta ogni tre anni. In tale occasione sarà richiesta almeno la presentazione di un certificato del medico curante che attesti la permanenza dello stato di non autosufficienza. La Compagnia si riserva comunque la possibilità di richiedere all'assicurato principale ulteriore documentazione medica in considerazione di specifiche esigenze istruttorie.

Se dagli eventuali accertamenti risultasse che l'assicurato principale non raggiunge il punteggio di almeno 40 punti con i criteri e le modalità riportati nella Tabella dell'Allegato I delle condizioni di assicurazione, cessa immediatamente l'erogazione della prestazione per la perdita di autosufficienza.

2.1 Decorrenza, durata e frequenza di pagamento delle prestazioni

Ciascuna rendita avrà decorrenza dalla data di versamento del premio unico ad essa riferito e durata pari al periodo che intercorre fra la data di decorrenza e quella del decesso dell'assicurato (o dell'ultimo assicurato superstite in caso di rendita reversibile).

Nel caso in cui la rendita erogata sia pagabile in modo certo per i primi 5 o 10 anni, la durata della posizione individuale è pari al periodo che intercorre fra la data di decorrenza e quella del decesso dell'assicurato se questo si verifica successivamente rispettivamente alla quinta o decima ricorrenza annuale; in caso contrario è fissa e pari a 5 o 10 anni.

Nel caso in cui la rendita si riferisca alla prestazione in caso di non autosufficienza dell'assicurato principale, la relativa posizione individuale decorre dalla data di denuncia dello stato di non autosufficienza e ha durata

pari al periodo che intercorre fra la data di decorrenza e quella del decesso dell'assicurato principale o della revisione dello stato di non autosufficienza.

Ciascun aderente del Fondo potrà scegliere una delle seguenti rateazioni periodiche di pagamento previste dalla convenzione stipulata con Generali Italia S.p.A.: mensile, trimestrale, semestrale e annuale.

2.2 Liquidazione delle prestazioni e obblighi di comunicazione

Il pagamento della rendita relativa alla prestazione in caso di vita sarà effettuato in via posticipata mediante bonifico bancario, previa comunicazione delle coordinate bancarie del conto corrente sul quale effettuare l'accredito.

Il pagamento della rendita relativa alla sola prestazione in caso di non autosufficienza sarà invece effettuato in via anticipata.

La Compagnia esegue il pagamento della prima rata di rendita entro 90 giorni dalla data di ricevimento della documentazione prevista e di quelle successive entro 30 giorni dalla data di ricevimento della documentazione prevista. Decorsi tali termini sono dovuti gli interessi legali, a partire dai termini stessi, a favore degli aventi diritto. Le successive rate saranno bonificate con la periodicità prevista dalla rateazione prescelta.

Il Fondo pensione, all'atto della stipula della rendita, si impegna a comunicare alla Compagnia i seguenti dati relativi agli assicurati ed alle relative teste reversionarie: nome, cognome, sesso, data di nascita, codice fiscale, indirizzo, importo di premio, percentuale di reversibilità.

2.3 Premio di assicurazione

La Compagnia si impegna a corrispondere le rendite proposte dal Fondo a fronte del pagamento, in unica soluzione, del premio unico per ciascuna rendita assicurata.

Il premio unico è determinato in relazione alle garanzie prestate, al loro ammontare, alla data di nascita e sesso dell'assicurato e, ove previsto, alla data di nascita e sesso del Reversionario nonché alla percentuale di reversibilità.

Il Fondo verserà il premio, corrispondente al montante da convertire in rendita, tramite bonifico bancario sul conto corrente indicato dalla Compagnia. La Compagnia -a fronte del pagamento di ciascun premio- rilascerà una quietanza, riportante l'indicazione degli estremi identificativi dell'assicurato -e, eventualmente, del reversionario- e l'importo della prestazione assicurata.

2.4 Basi tecniche adottate

Per l'elaborazione dei tassi di conversione in rendita è adottata la tavola di sopravvivenza **A62D** e applicati i caricamenti indicati nel paragrafo successivo.

La predetta tavola comporta l'utilizzo dello strumento *age-shifting*, che consiste nel rettificare l'età dell'assicurato, calcolata in anni e mesi compiuti, invecchiandola o ringiovanendola sommando algebricamente lo "shift" annuo corrispondente alla data di nascita contenuto nella Tabella di age-shifting (sotto riportata).

Il coefficiente di conversione per l'età in anni e mesi, rettificata come sopra, è ottenuto per interpolazione lineare dei coefficienti relativi alle età intere superiori o inferiori rispetto all'età rettificata stessa.

maschi			femmine		
nati da	a	shift	nate da	a	shift
01/01/1900	31/12/1907	7	01/01/1900	31/12/1908	7
01/01/1908	31/12/1917	6	01/01/1909	31/12/1917	6
01/01/1918	31/12/1919	5	01/01/1918	31/12/1922	5
01/01/1920	31/12/1925	4	01/01/1923	31/12/1929	4
01/01/1926	31/12/1938	3	01/01/1930	31/12/1940	3
01/01/1939	31/12/1947	2	01/01/1941	31/12/1949	2
01/01/1948	31/12/1957	1	01/01/1950	31/12/1957	1
01/01/1958	31/12/1966	0	01/01/1958	31/12/1966	0
01/01/1967	31/12/1978	-1	01/01/1967	31/12/1976	-1
01/01/1979	31/12/1992	-2	01/01/1977	31/12/1986	-2
01/01/1993	31/12/2006	-3	01/01/1987	31/12/1996	-3
01/01/2007	31/12/2020	-4	01/01/1997	31/12/2007	-4
01/01/2021	Oltre	-5	01/01/2008	31/12/2018	-5
			01/01/2019	31/12/2020	-6
			01/01/2021	Oltre	-7

2.5 Informazioni sui costi (caricamenti applicati)

La Compagnia, al fine di svolgere l'attività di collocamento e di gestione dei contratti e di incasso dei premi, preleva dei costi secondo la misura e le modalità di seguito illustrate.

Costi gravanti sul premio:

Caricamenti percentuali sul premio:	NON è previsto nessun costo sul premio
-------------------------------------	---

Costi per l'erogazione della rendita*:

Caricamenti percentuali sulla rata di rendita attesa: (Per le tipologie di rendita vitalizia semplice, certa 5 anni, certa 10 anni, reversibile e controassicurata)	1,25%
Caricamenti percentuali sulla rata di rendita attesa: (Per la tipologia di rendita con maggiorazione in caso di non autosufficienza)	1,50%

**I costi sono insiti nel coefficiente di conversione.*

2.6 Modalità di rivalutazione delle prestazioni

Il contratto prevede un tasso di rendimento minimo garantito che, a scelta dell'assicurato, può essere riconosciuto anche in via anticipata c.d. "tasso tecnico".

Il tasso minimo garantito è pari allo **0%** annuo ad eccezione della rendita controassicurata che prevede il riconoscimento anticipato garantito di un rendimento finanziario pari allo **0,5%** annuo (tasso di interesse tecnico), impiegato nel calcolo iniziale delle prestazioni.

Il tasso tecnico differisce in relazione alla tipologia di rendita prescelta dall'assicurato:

- rendita immediata vitalizia (tasso tecnico 0%);
- rendita immediata certa per 5 o 10 anni e successivamente vitalizia (rivalutabile tasso tecnico 0%);
- rendita immediata con controassicurazione (rivalutabile tasso tecnico 0,5%);
- rendita immediata vitalizia reversibile (rivalutabile tasso tecnico 0%);
- rendita immediata con maggiorazione dell'importo in caso di non autosufficienza (LTC) (rivalutabile tasso tecnico 0%).

Il contratto prevede la rivalutazione annuale della rendita in funzione del rendimento conseguito dalla **Gestione separata GESAV**. Al riguardo, la Compagnia dichiara annualmente il rendimento annuo finanziario conseguito da tale Gestione interna separata. Il rendimento attribuito alla rendita si ottiene riducendo il rendimento annuo conseguito dalla Gestione Separata -nell'esercizio costituito dai dodici mesi precedenti il secondo mese anteriore a quello della ricorrenza annuale della rendita - del rendimento trattenuto dalla Società.

A decorrere dal 1° maggio 2026 fino alla scadenza naturale della convenzione (30 aprile 2031) il rendimento base trattenuto dalla Compagnia è stabilito nella misura di **1 punto percentuale**.

Qualora il rendimento della Gestione separata sia pari o superiore al 2,10% ed inferiore al 2,20% (intervallo di rendimento), il tasso di rendimento trattenuto sopra indicato è incrementato di 0,02 punti percentuali assoluti. Per ogni ulteriore uguale intervallo di rendimento di un decimo di punto percentuale tale valore si incrementa in eguale misura.

La misura di rivalutazione si ottiene scontando per il periodo di un anno al tasso di interesse eventualmente già conteggiato nel calcolo dei tassi di conversione in rendita – tasso tecnico – la differenza, se positiva, fra il rendimento attribuito ed il suddetto tasso di interesse.

Il tasso di interesse tecnico è indicato nelle tabelle dei tassi di conversione in rendita riportate nel Contratto di assicurazione rilasciato dalla Compagnia.

Ad ogni ricorrenza annuale della rendita, la rendita in vigore nel periodo annuale precedente viene aumentata della misura di rivalutazione fissata a norma di quanto sopra descritto.

ATTENZIONE

Le condizioni che saranno effettivamente applicate dipenderanno dalla convenzione in vigore al momento del pensionamento.

Per maggiori informazioni sulle condizioni della convenzione attualmente in corso e sulle caratteristiche e modalità di attivazione delle diverse opzioni di rendita si raccomanda di prendere visione del **fascicolo informativo**, disponibile presso gli uffici del Fondo.

2.7 Regime fiscale delle prestazioni in rendita vitalizia

Montante maturato fino al 31 dicembre 2000: è assoggettato a tassazione progressiva dell'87,5% dell'importo della rendita calcolata sul montante maturato fino al 31.12.2000;

Montante maturato dal 1° gennaio 2001 e fino al 31 dicembre 2006: è assoggettato a tassazione progressiva per la sola parte derivante dai contributi dedotti e dalle quote di TFR, i rendimenti finanziari di ciascuna rata di rendita sono assoggettati alla fonte ad imposta sostitutiva del 12,5%;

Montante maturato dal 1° gennaio 2007: sulle prestazioni pensionistiche erogate in rendita è operata una ritenuta a titolo d'imposta con aliquota del 15%, che si riduce fino al 9% in relazione alla durata del periodo di partecipazione alla previdenza complementare, in ragione dello 0,30% per ogni anno di partecipazione superiore al 15esimo anno di partecipazione (tassazione sostitutiva). Per anno di partecipazione si deve intendere un periodo di 365 giorni decorrente dalla data di iscrizione alla previdenza complementare, a prescindere dall'effettivo versamento dei contributi; se la data di adesione è anteriore al 1° gennaio 2007, gli anni di iscrizione antecedenti alla predetta data sono da computarsi sino ad un massimo di 15.

Per maggiori dettagli, si rimanda al DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE, disponibile sul sito internet del Fondo.

3. NUOVE PRESTAZIONI PENSIONISTICHE COMPLEMENTARI ALTERNATIVE ALLA RENDITA VITALIZIA – DISCIPLINA COMUNE

A decorrere dal 1° luglio 2026³ è possibile richiedere, in alternativa alla rendita vitalizia ed in combinazione con la prestazione pensionistica in forma di capitale, le seguenti tipologie di prestazioni pensionistiche complementari: la rendita a durata definita e i prelievi liberamente determinabili.

Tali prestazioni sono **erogate direttamente dal Fondo pensione MEDICI**, senza il tramite di una compagnia di assicurazione.

Nel corso della loro erogazione, il montante residuo è mantenuto in gestione dal Fondo e continua ad essere investito nella Linea Assicurativa Garantita.

Le nuove prestazioni si distinguono dalla rendita vitalizia in base alle seguenti caratteristiche comuni:

- sono alternative alla rendita vitalizia e non sono tra loro combinabili;
- non possono essere cumulate con la RITA eventualmente già in corso di liquidazione, la quale dovrà essere revocata per consentire l'attivazione di una delle nuove prestazioni;
- con l'avvio della liquidazione della prestazione la scelta effettuata dall'aderente è irrevocabile. Resta salva la facoltà di convertire successivamente il montante residuo in una rendita vitalizia immediata ovvero differita; la conversione in rendita vitalizia può essere esercitata anche presso un'altra forma pensionistica complementare cui trasferire il montante residuo;
- dal momento dell'accesso alla prestazione pensionistica, l'aderente non può esercitare le prerogative individuali tipiche della fase di accumulo (trasferimenti, anticipazioni, RITA); non è inoltre ammessa la prosecuzione della contribuzione, salvo il caso in cui l'interessato attivi un nuovo rapporto di lavoro con

³ Per effetto dell'art. 1, comma 201, della Legge 30 dicembre 2025, n. 199 (Legge di Bilancio 2026) che ha modificato l'art. 11 del D.lgs. 5 dicembre 2005, n. 252.

maturazione di TFR⁴;

- in caso di decesso del beneficiario, il montante residuo è riscattato dai soggetti indicati dall'aderente all'atto dell'esercizio dell'opzione; l'indicazione dei beneficiari è obbligatoria ai fini della completezza della richiesta di attivazione della prestazione e può essere successivamente modificata;
- l'importo di ciascuna rata è variabile in relazione ai risultati finanziari della gestione; la posizione individuale rimane pertanto esposta al rischio di investimento, nonché al rischio di longevità, ovvero al rischio che la durata effettiva della vita dell'aderente ecceda la speranza di vita utilizzata quale base di calcolo della prestazione;
- i costi addebitati per l'erogazione delle nuove prestazioni sono strettamente limitati alle spese amministrative effettivamente sostenute ed indicati in Nota informativa;
- le nuove prestazioni sono erogate non oltre sei mesi dalla richiesta, purché la stessa risulti corretta e completa di ogni informazione e documento richiesto dal Fondo ai fini istruttori.

4. RENDITA A DURATA DEFINITA

La rendita a durata definita è una prestazione pensionistica erogata per un periodo predeterminato commisurato alla vita attesa residua del beneficiario.

Essa costituisce alternativa alla rendita vitalizia.

4.1 Durata della prestazione

La durata standard della rendita a durata definita corrisponde alla speranza di vita residua dell'aderente, espressa in anni interi (arrotondata per difetto), determinata sulla base della tavola di mortalità della popolazione generale utilizzata per il calcolo dei coefficienti di trasformazione di cui alla Tabella A allegata alla legge 8 agosto 1995, n. 335, con riferimento all'età dell'aderente al momento della richiesta, così come pubblicata dall'ISTAT.

4.2 Calcolo e variabilità delle rate

L'importo di ciascuna rata è calcolato, con riferimento alla data di liquidazione, dividendo il montante disponibile a tale data per il numero di rate ancora da erogare.

L'importo non è fisso bensì variabile in funzione dei risultati finanziari della gestione: il montante residuo, mantenuto in investimento nell'unico comparto del Fondo (Linea Assicurativa Garantita), si rivaluta o meno di conseguenza, con effetto sull'ammontare delle rate future.

Pertanto, a ciascuna rata corrisponde un numero prefissato di quote ottenuto dividendo il numero complessivo di quote corrispondente al montante convertito in rendita per il numero totale di rate; l'importo monetario della rata varia in funzione del valore della quota alla data di liquidazione.

4.3 Periodicità

La periodicità delle rate è scelta dall'aderente tra le opzioni previste dal Fondo pensione MEDICI; non è

⁴ In tal caso, le due posizioni vengono gestite separatamente.

comunque possibile prevedere una rateazione inferiore al mese né superiore all'anno.

Il Fondo può stabilire un importo minimo per singola rata.

4.4 Rischi caratteristici

L'aderente sopporta integralmente il **rischio demografico** (longevità): qualora la durata effettiva della vita ecceda la speranza di vita utilizzata ai fini della determinazione della durata della rendita, il montante residuo si esaurirà prima del decesso.

L'aderente sopporta anche il **rischio di eccessiva concentrazione delle erogazioni nella fase iniziale** a fronte di una minore copertura disponibile nel restante periodo di pensionamento.

L'aderente sopporta altresì il **rischio finanziario** connesso all'andamento del comparto di investimento.

4.5 Esempio numerico

Ipotesi: montante accumulato 30.000 € · valore quota iniziale 25,00 € · 1.200 quote totali · durata rendita 20 anni · erogazione annuale → 60 quote per rata (fisse).

Anno	Valore quota	Quote erogate (rata)	Importo rata (€)*	Quote residue
Inizio	—	60 (1.200 ÷ 20)	—	1.200
Anno 1	25,00 €	60	1.500,00	1.140
Anno 2	26,50 €	60	1.590,00	1.080
Anno 3	23,80 €	60	1.428,00	1.020
Anno 4	27,10 €	60	1.626,00	960

* L'importo in euro varia perché varia il valore della quota, non il numero di quote erogate per rata.

5. PRELIEVI LIBERAMENTE DETERMINABILI

I prelievi liberamente determinabili costituiscono una prestazione pensionistica alternativa alla rendita vitalizia, mediante la quale l'aderente può richiedere, tempo per tempo, prelievi sul montante in gestione, con libertà di scelta in ordine all'importo e alla tempistica, entro i limiti di seguito indicati.

5.1 Importo massimo prelevabile

I prelievi possono essere richiesti nei limiti della somma delle rate maturate e non rimosse della rendita a durata definita figurativa (cd. rendita teorica), calcolata come segue: rendita con frazionamento annuale, immediatamente erogabile, di durata pari alla vita attesa residua in anni interi dell'aderente al momento della richiesta della prestazione.

L'importo massimo prelevabile in ogni momento corrisponde alla differenza tra l'ammontare delle rate di rendita teorica maturate e l'ammontare complessivo dei prelievi già effettuati. Ai fini del calcolo si tiene conto dei rendimenti finanziari maturati nel frattempo: l'importo massimo prelevabile può essere determinato come la differenza tra il montante in gestione al netto dei prelievi effettuati e il montante teorico che si avrebbe alla

data di liquidazione, considerando i risultati effettivamente maturati dalla gestione e, in luogo dei prelievi già eseguiti, l'erogazione delle rate di rendita teorica ad ogni ricorrenza annuale.

Pertanto, l'importo massimo prelevabile è determinato moltiplicando il valore della quota alla data di liquidazione per la differenza tra il numero di quote relative alle rate di rendita teorica maturate e il numero di quote già utilizzate per i prelievi precedentemente erogati.

A decorrere dall'inizio dell'ultimo anno di durata della rendita teorica, l'importo massimo prelevabile è pari al montante residuo.

5.2 Limiti operativi

Al fine di evitare richieste eccessivamente frequenti o di ammontare esiguo, il Fondo pensione MEDICI può definire un intervallo minimo tra una richiesta e l'altra, nonché un importo minimo erogabile per ciascun prelievo.

5.3 Rischi caratteristici

La flessibilità propria dei prelievi liberamente determinabili comporta il **rischio di eccessiva concentrazione delle erogazioni nella fase iniziale**, con conseguente riduzione significativa del montante disponibile per il restante periodo di pensionamento.

L'aderente sopporta il **rischio finanziario** connesso all'andamento del comparto di investimento e il **rischio demografico** nel caso in cui la durata della vita ecceda la speranza di vita utilizzata quale base di calcolo.

5.4 Esempio numerico

Ipotesi: montante 30.000 € · 1.200 quote totali · durata teorica 20 anni → 60 quote per rata teorica (fisse) · valore quota 25 €.

Anno	Valore quota	Quote erogabili (residue + 60 maturate)	Massimo importo richiedibile	Quote richieste	Importo prelevato	Quote residue	Note
Anno 1	25,00 €	60	1.500,00 €	50	1.250,00 €	10	Prelievo parziale, restano 10 quote disponibili
Anno 2	26,50 €	70	1.855,00 €	0	0,00 €	70	Nessun prelievo, le somme disponibili si accumulano
Anno 3	23,80 €	130	3.094,00 €	130	3.094,00 €	0	Prelievo massimo, la somma disponibile si azzerà
Anno 4	27,10 €	60	1.626,00 €	30	813,00 €	30	Prelievo parziale, restano somme per gli anni successivi

AVVERTENZE:

Il Fondo è impegnato nell'adeguamento dei propri sistemi e processi operativi interni per recepire le disposizioni riguardanti le nuove prestazioni pensionistiche complementari, in conformità alle indicazioni della COVIP.

Nelle more di tale adeguamento e, comunque, non oltre il termine del periodo transitorio (fissato al 31 dicembre 2026), il Fondo acquisisce le richieste degli aderenti relative alle nuove prestazioni, fermo restando che la liquidazione e l'erogazione potranno avvenire solo successivamente al completamento dell'adeguamento, di cui sarà data tempestiva comunicazione.

L'aderente potrà comunque revocare la scelta effettuata prima che il Fondo proceda alla liquidazione del primo importo.

Fermo il suddetto periodo transitorio, il Fondo eroga la prestazione non oltre 6 mesi dalla richiesta, salvo che la stessa non necessiti di integrazioni informative e/o documentali.



Per maggiori informazioni sulla fiscalità applicabile alle fattispecie di prestazione pensionistica complementare consulta il **Documento sul regime fiscale**, disponibile sul sito web del Fondo pensione MEDICI, <https://www.fondomedici.eu/>.

Allegato – TASSI DI CONVERSIONE IN RENDITA VITALIZIA

Per tutte le tipologie di rendita offerte, vengono utilizzate le Tabelle dei coefficienti di conversione di seguito indicate:

ASSICURAZIONE DI RENDITA VITALIZIA IMMEDIATA A PREMIO UNICO CON RIVALUTAZIONE ANNUA DELLA RENDITA, A TASSO TECNICO 0%

Tabella dei tassi per la conversione del capitale in una rendita pagabile in rate mensili posticipate
Premio unico per ottenere un Euro di rendita annua vitalizia
Tavole A62D – tasso tecnico 0%

Età	Maschi	Femmine
50	38,0579	41,8337
51	37,0940	40,8629
52	36,1326	39,8941
53	35,1738	38,9277
54	34,2185	37,9636
55	33,2670	37,0015
56	32,3192	36,0416
57	31,3748	35,0835
58	30,4339	34,1270
59	29,4961	33,1718

Età	Maschi	Femmine
60	28,5619	32,2185
61	27,6324	31,2674
62	26,7096	30,3182
63	25,7946	29,3711
64	24,8887	28,4267
65	23,9916	27,4851
66	23,1011	26,5466
67	22,2156	25,6119
68	21,3355	24,6811
69	20,4611	23,7545
70	19,5935	22,8330

ASSICURAZIONE DI RENDITA VITALIZIA IMMEDIATA A PREMIO UNICO CON RIVALUTAZIONE ANNUA DELLA RENDITA, A TASSO TECNICO 0%

Tabella dei tassi per la conversione del capitale in una rendita pagabile in rate trimestrali posticipate
Premio unico per ottenere un Euro di rendita annua vitalizia
Tavole A62D – tasso tecnico 0%

Età	Maschi	Femmine
50	37,9735	41,7494
51	37,0096	40,7785
52	36,0482	39,8098
53	35,0894	38,8434
54	34,1341	37,8792
55	33,1826	36,9171
56	32,2348	35,9572
57	31,2905	34,9991
58	30,3495	34,0426
59	29,4117	33,0874

Età	Maschi	Femmine
60	28,4776	32,1341
61	27,5480	31,1830
62	26,6252	30,2338
63	25,7103	29,2868
64	24,8043	28,3423
65	23,9072	27,4007
66	23,0168	26,4622
67	22,1312	25,5275
68	21,2511	24,5967
69	20,3767	23,6702
70	19,5091	22,7486

**ASSICURAZIONE DI RENDITA VITALIZIA IMMEDIATA A PREMIO UNICO
CON RIVALUTAZIONE ANNUA DELLA RENDITA, A TASSO TECNICO 0%**

Tabella dei tassi per la conversione del capitale in una rendita pagabile in rate semestrali posticipate
Premio unico per ottenere un Euro di rendita annua vitalizia
Tavole A62D – tasso tecnico 0%

Età	Maschi	Femmine	Età	Maschi	Femmine
			60	28,3510	32,0076
50	37,8469	41,6228	61	27,4214	31,0564
51	36,8831	40,6519	62	26,4986	30,1072
52	35,9216	39,6832	63	25,5837	29,1602
53	34,9628	38,7168	64	24,6777	28,2158
54	34,0076	37,7526	65	23,7807	27,2742
55	33,0560	36,7906	66	22,8902	26,3356
56	32,1082	35,8306	67	22,0046	25,4010
57	31,1639	34,8725	68	21,1245	24,4701
58	30,2230	33,9161	69	20,2502	23,5436
59	29,2852	32,9608	70	19,3825	22,6220

**ASSICURAZIONE DI RENDITA VITALIZIA IMMEDIATA A PREMIO UNICO
CON RIVALUTAZIONE ANNUA DELLA RENDITA, A TASSO TECNICO 0%**

Tabella dei tassi per la conversione del capitale in una rendita pagabile in rate annuali posticipate
Premio unico per ottenere un Euro di rendita annua vitalizia
Tavole A62D – tasso tecnico 0%

Età	Maschi	Femmine	Età	Maschi	Femmine
			60	28,0979	31,7545
50	37,5938	41,3697	61	27,1683	30,8033
51	36,6299	40,3988	62	26,2455	29,8541
52	35,6685	39,4301	63	25,3306	28,9071
53	34,7097	38,4637	64	24,4246	27,9627
54	33,7544	37,4995	65	23,5275	27,0210
55	32,8029	36,5374	66	22,6371	26,0825
56	31,8551	35,5775	67	21,7515	25,1478
57	30,9108	34,6194	68	20,8714	24,2170
58	29,9698	33,6629	69	19,9970	23,2905
59	29,0320	32,7077	70	19,1294	22,3689

ASSICURAZIONE DI RENDITA VITALIZIA IMMEDIATA A PREMIO UNICO, PAGABILE IN MODO CERTO PER 5 ANNI, CON RIVALUTAZIONE ANNUA DELLA RENDITA, A TASSO TECNICO 0%

Tabella dei tassi, per la conversione del capitale in una rendita pagabile in rate mensili posticipate.

Premio unico per ottenere un Euro di rendita annua vitalizia

Tavole A62D – tasso tecnico 0%

Età	Maschi	Femmine
50	38,0762	41,8479
51	37,1139	40,8781
52	36,1542	39,9105
53	35,1974	38,9453
54	34,2442	37,9822
55	33,2949	37,0213
56	32,3494	36,0626
57	31,4076	35,1057
58	30,4696	34,1506
59	29,5354	33,1969

Età	Maschi	Femmine
60	28,6057	32,2454
61	27,6815	31,2961
62	26,7645	30,3490
63	25,8557	29,4043
64	24,9557	28,4627
65	24,0646	27,5242
66	23,1803	26,5892
67	22,3019	25,6586
68	21,4302	24,7325
69	20,5658	23,8114
70	19,7101	22,8963

ASSICURAZIONE DI RENDITA VITALIZIA IMMEDIATA A PREMIO UNICO, PAGABILE IN MODO CERTO PER 10 ANNI, CON RIVALUTAZIONE ANNUA DELLA RENDITA, A TASSO TECNICO 0%

Tabella dei tassi, per la conversione del capitale in una rendita pagabile in rate mensili posticipate.

Premio unico per ottenere un Euro di rendita annua vitalizia

Tavole A62D – tasso tecnico 0%

Età	Maschi	Femmine
50	38,1424	41,8972
51	37,1858	40,9307
52	36,2324	39,9666
53	35,2825	39,0049
54	34,3371	38,0457
55	33,3966	37,0888
56	32,4612	36,1343
57	31,5309	35,1822
58	30,6058	34,2323
59	29,6860	33,2845

Età	Maschi	Femmine
60	28,7719	32,3397
61	27,8647	31,3979
62	26,9659	30,4594
63	26,0766	29,5246
64	25,1980	28,5942
65	24,3305	27,6687
66	23,4733	26,7489
67	22,6267	25,8356
68	21,7920	24,9296
69	20,9709	24,0318
70	20,1659	23,1438

**ASSICURAZIONE DI RENDITA VITALIZIA IMMEDIATA A PREMIO UNICO, REVERSIBILE AL 60%
CON RIVALUTAZIONE ANNUA DELLA RENDITA, A TASSO TECNICO 0%**

Tabella dei tassi, per la conversione del capitale in una rendita reversibile 60%, pagabile in rate mensili posticipate.

Premio unico per ottenere un Euro di rendita annua vitalizia

Tavole A62D – tasso tecnico 0%

(Se la testa principale è di sesso maschile, la testa reversionaria è ipotizzata di sesso femminile e più giovane di 3 anni;
se la testa principale è di sesso femminile, la testa reversionaria è ipotizzata di sesso maschile e più vecchia di 3 anni)

Età	Maschi	Femmine	Età	Maschi	Femmine
			60	34,0780	33,7617
50	43,8545	43,5646	61	33,1122	32,7906
51	42,8683	42,5773	62	32,1501	31,8215
52	41,8836	41,5916	63	31,1922	30,8544
53	40,9006	40,6074	64	30,2391	29,8897
54	39,9196	39,6249	65	29,2908	28,9274
55	38,9407	38,6439	66	28,3464	27,9679
56	37,9640	37,6645	67	27,4052	27,0117
57	36,9894	36,6866	68	26,4676	26,0591
58	36,0169	35,7101	69	25,5337	25,1105
59	35,0463	34,7350	70	24,6044	24,1666

**ASSICURAZIONE DI RENDITA VITALIZIA IMMEDIATA A PREMIO UNICO CON
CONTROASSICURAZIONE, CON RIVALUTAZIONE ANNUA DELLA RENDITA, A TASSO TECNICO
0,5%**

Tabella dei tassi per la conversione del capitale in una rendita pagabile in rate mensili posticipate

Premio unico per ottenere un Euro di rendita annua vitalizia

Tavole A62D – tasso tecnico 0,5%

Età	Maschi	Femmine	Età	Maschi	Femmine
			60	31,6066	33,7963
50	38,4913	40,7910	61	30,9166	33,1018
51	37,7938	40,0886	62	30,2532	32,4108
52	37,1011	39,3915	63	29,5781	31,7137
53	36,4128	38,6891	64	28,8941	31,0182
54	35,7189	37,9809	65	28,2400	30,3327
55	35,0259	37,2902	66	27,5711	29,6403
56	34,3435	36,5909	67	26,8913	28,9376
57	33,6551	35,8860	68	26,2488	28,2662
58	32,9585	35,1931	69	25,5845	27,5783
59	32,2889	34,4976	70	24,9093	26,8809

**ASSICURAZIONE DI RENDITA VITALIZIA IMMEDIATA A PREMIO UNICO, CON RADDOPPIO
IN CASO DI NON AUTOSUFFICIENZA, CON RIVALUTAZIONE ANNUA DELLA RENDITA,
A TASSO TECNICO 0%**

Tabella dei tassi, per la conversione del capitale in una rendita pagabile in rate mensili posticipate,
Premio unico per ottenere un Euro di rendita annua vitalizia
Tavole A62D – tasso tecnico 0%

Età	Maschi	Femmine
50	39,8667	44,7436
51	38,9005	43,7710
52	37,9371	42,8010
53	36,9762	41,8328
54	36,0186	40,8670
55	35,0645	39,9031
56	34,1144	38,9412
57	33,1676	37,9809
58	32,2242	37,0217
59	31,2837	36,0634

Età	Maschi	Femmine
60	30,3468	35,1069
61	29,4143	34,1519
62	28,4883	33,1984
63	27,5705	32,2468
64	26,6613	31,2972
65	25,7607	30,3498
66	24,8665	29,4050
67	23,9773	28,4627
68	23,0928	27,5235
69	22,2137	26,5871
70	21,3405	25,6540